

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«Prima Sole Components S.p.A. 4,75% 2017 – 2023»
DI NOMINALI EURO 25.000.000
ISIN IT0005252777

Prima Sole Components S.p.A.
società per azioni
con sede legale in Via Casilina Sud SNC KM90,200, 03020 Torrice (FR)
capitale sociale pari ad Euro 4.000.000 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Frosinone 00152970935
R.E.A. FR-176059

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

Si allega, nel seguito, un elenco delle definizioni utilizzate nel Regolamento del Prestito, ad esclusione delle definizioni riportate all’interno del testo dello stesso regolamento.

1.1 Definizioni

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Agente per il Calcolo**” indica Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 capitale sociale pari a Euro 7.365.674.050,07 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” indica l’assemblea degli Obbligazionisti.

“**Comunicazione di Variazione del Tasso**” ha il significato di cui al successivo Articolo 1.11(xiii) (*Impegni dell’Emittente*).

“**Core Business**” indica il settore della componentistica relativa all’*automotive* e agli elettrodomestici nonché qualsiasi settore industriale in cui è possibile effettuare sinergie di costi ed attività di *cross selling*.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2016.

“**Data di Calcolo Rilevante B**” indica la Data di Calcolo in cui si verifica un Evento di Applicazione dello Step-Up Maggiorato.

“**Data di Calcolo Rilevante C**” ha il significato di cui al successivo Articolo 1.7 (*Interessi*).

“**Data di Calcolo Rilevante D**” ha il significato di cui al successivo Articolo 1.7 (*Interessi*).

“**Data di Emissione**” indica il 15 maggio 2017.

“**Data di Godimento**” indica il 15 maggio 2017.

“**Data di Pagamento**” indica il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica, a seconda del caso, (i) la data indicata dall’Emittente all’interno della comunicazione di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 1.9 (*Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente*) ovvero (ii) la data indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 1.10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi (a) almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla comunicazione inviata dall’Emittente ai sensi del punto (i) ovvero (b) almeno 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dell’Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Ripristino**” ha il significato di cui al successivo Articolo 1.7 (*Interessi*).

“**Data di Scadenza**” indica il 31 ottobre 2023.

“**Dichiarazione sui Parametri**” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Parametri Finanziari da parte del Gruppo, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**Distribuzione Straordinaria**” ha il significato di cui al successivo Articolo 1.11(v) (*Impegni dell’Emittente*).

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del Codice Civile:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

“**Emittente**” indica Prima Sole Components S.p.A., società per azioni con sede legale in Via Casilina Sud SNC KM90,200, 03020 Torrice (FR), capitale sociale pari ad Euro 4.000.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Frosinone 00152970935, R.E.A. FR-176059.

“**Evento di Applicazione dello Step-Up Base**” indica, ad una Data di Calcolo, la violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari che determini un valore degli stessi ricompreso all’interno del Primo *Range*.

“**Evento di Applicazione dello Step-Up Maggiorato**” indica, ad una Data di Calcolo, la violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari che determini un valore degli stessi ricompreso all’interno del Secondo *Range*.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie o sul patrimonio dell’Emittente e del Gruppo o sulle attività svolte dall’Emittente e dal Gruppo alla Data di Emissione in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

“**Evento Rilevante**” indica ciascun evento al verificarsi del quale gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all’Emittente il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario ai sensi dell’Articolo 1.10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi, ad esclusione di qualsiasi indebitamento di natura commerciale), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

1. qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito e altri titoli di credito e strumenti finanziari che siano contabilizzati come debito nelle scritture contabili dell’Emittente nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’ Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria;
2. qualsiasi obbligo di garanzia personale assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), esclusi gli obblighi assunti in relazione a qualsiasi indebitamento di natura commerciale;
3. qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
4. qualsiasi debito bancario o passività finanziaria che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage vincolanti o forti;
5. qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*mark to market value*) oppure, se l’effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del close-out di tale operazione in derivati, tale importo).

“**Investitori Professionali**” indica gli investitori professionali rientranti nella definizione di clienti professionali di cui all’articolo 26, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 16190/2007.

“**Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale**” indica gli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, ai sensi dell’articolo 2412 comma 2 del codice civile.

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

“**Linee Guida**” indica le seguenti voci di conto economico e stato patrimoniale consolidato prospettiche: i ricavi, l’EBITDA, l’utile netto, gli investimenti netti, il patrimonio netto e PFN.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Obbligazioni**” indica n. 250 (duecentocinquanta) titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall’Emittente, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 25.000.000 (venticinquemilioni).

“**Obbligazionisti**” indica, congiuntamente, i soggetti portatori delle Obbligazioni.

“**Oneri Finanziari**” indica in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, l’ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari dovuti dal Gruppo in relazione alla relativa Posizione Finanziaria Netta nel corso del relativo esercizio di riferimento.

“**Parametri Finanziari**” indica i seguenti *covenant* finanziari che dovranno essere rispettati dal Gruppo:

PFN/EBITDA: $\leq 3x$

PFN/PN: $\leq 2,25x$

EBITDA/Oneri Finanziari: $\geq 5x$.

“**Patrimonio Netto**” o “**PN**” indica in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, l’importo relativo alla voce A) del Passivo - Patrimonio Netto iscritto nello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile.

“**Posizione Finanziaria Netta**” o “**PFN**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:

- (+) 1 – Obbligazioni;
- (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
- (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
- (+) 4 – Debiti verso banche;
- (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
- (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
- (+) 10 – Debiti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui detti finanziamenti siano subordinati e postergati.

2. Voci iscritte nell’Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:

- (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);
3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.
4. (+) I debiti relativi a cessioni per factoring con formula pro solvendo ove già non inclusi nelle voci precedenti.

“**Prestito Obbligazionario**” indica il prestito costituito dalle Obbligazioni per un importo nominale complessivo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) denominato «Prima Sole Components S.p.A. 4,75% 2017 – 2023» emesso dall’Emittente.

“**Prima Data di Calcolo Rilevante A**” indica la Data di Calcolo in cui si verifica un Evento di Applicazione dello Step-Up Base.

“**Primo Range**” indica un valore dei Parametri Finanziari ricompreso all’interno dei seguenti intervalli:

- (i) PFN/EBITDA superiore a $3x$ ma inferiore o uguale a $3,5x$;
- (ii) PFN/PN superiore a $2,25x$ ma inferiore o uguale a $2,75x$; e
- (iii) EBITDA/Oneri Finanziari inferiore a $5x$ ma superiore o uguale a $4,5x$.

“**Primo Tasso di Interesse Post Violazione**” indica il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento).

“**Rappresentante Comune**” indica il rappresentante comune eventualmente nominato dall’Assemblea degli Obbligazionisti.

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” indica la richiesta scritta di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario inviata all’Emittente tramite PEC dagli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 1.10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) contenente (i) l’indicazione specifica e motivata dell’Evento Rilevante nonché (ii) l’indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

“**Seconda Data di Calcolo Rilevante A**” indica la prima Data di Calcolo immediatamente successiva alla Prima Data di Calcolo Rilevante A.

“**Secondo Range**” indica un valore dei Parametri Finanziari ricompreso all’interno dei seguenti intervalli:

- (i) PFN/EBITDA superiore a 3,5x ma inferiore o uguale a 4x;
- (ii) PFN/PN superiore a 2,75x ma inferiore o uguale a 3,25x; e
- (iii) EBITDA/Oneri Finanziari inferiore a 4,5x ma superiore o uguale a 4x.

“**Secondo Tasso di Interesse Post Violazione**” indica il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,75% (zero virgola settantacinque per cento).

“**Socio di Riferimento**” indica la famiglia Stirpe intesa come Patrizia Stirpe, Maurizio Stirpe e Curzio Stirpe.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda del caso, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Post Violazione ovvero il Secondo Tasso di Interesse Post Violazione.

“**Tasso di Interesse Iniziale**” indica il tasso di interesse fisso nominale annuo lordo applicabile alle Obbligazioni pari al 4,75% (quattro virgola settantacinque per cento).

“**Terza Data di Calcolo Rilevante A**” indica la prima Data di Calcolo immediatamente successiva alla Seconda Data di Calcolo Rilevante A.

“**TUF**” indica il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale**” indica, alla Data di Emissione, il valore nominale unitario di ciascuna delle n. 250 (duecentocinquanta) Obbligazioni pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

“**Vincoli Ammessi**” indica in relazione all’Emittente ed al Gruppo:

- (i) i Vincoli Esistenti;
- (ii) i Vincoli costituiti *ex lege*;
- (iii) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente o dalla relativa società del Gruppo;
- (iv) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (v) le fideiussioni e/o garanzie personali rilasciate a favore o nell’interesse di società del Gruppo;
- (vi) i Vincoli previamente approvati per iscritto dagli Obbligazionisti;
- (vii) a seguito dell’estinzione del relativo Vincolo Esistente, i Vincoli costituiti sui medesimi beni oggetto dei Vincoli Esistenti per importi non superiori agli importi originari; e
- (viii) i Vincoli diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere da (i) ad (vii) inclusa, a condizione che il valore massimo complessivo di tali Vincoli costituiti e non estinti nel corso dell’intera durata del Prestito non sia superiore ad Euro 10.000.000 (diecimilioni).

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione come elencati nell’Allegato B del presente Regolamento del Prestito.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni detenuti dall’Emittente o da altra società del Gruppo nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall’Emittente o da altra società del Gruppo a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

1.2 Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito obbligazionario da parte di Prima Sole Components S.p.A..

Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale complessivo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) denominato «Prima Sole Components S.p.A. 4,75% 2017 – 2023», è costituito da n. 250 (duecentocinquanta) obbligazioni al portatore, emesse in forma dematerializzata, del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”) ed è emesso dall’Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

L’Emittente procederà all’accentramento delle Obbligazioni presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-*quinquies* del TUF.

1.3 Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale.

In caso di successiva circolazione, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni a soggetti che non siano Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale ovvero a Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto d’offerta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

1.4 Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

1.5 Data di Emissione e Data di Godimento

Le Obbligazioni sono emesse alla Data di Emissione e hanno godimento a partire dalla Data di Godimento.

1.6 Durata

Il Prestito Obbligazionario ha durata a partire dalla Data di Emissione sino alla Data di Scadenza, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste al successivo Articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e all'Articolo 1.10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

1.7 Interessi

Il Prestito Obbligazionario è fruttifero di interessi, calcolato al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste al successivo Articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 1.10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Tasso di Interesse**” indica il tasso fisso annuo nominale lordo pari a:

- (i) in relazione a ciascun periodo di interessi che abbia inizio prima del verificarsi di un qualsiasi Evento di Applicazione dello Step-Up Base o Evento di Applicazione dello Step-Up Maggiorato, il 4,75% (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”);
- (ii) in relazione a ciascun periodo di interessi che abbia inizio successivamente al verificarsi di un qualsiasi Evento di Applicazione dello Step-Up Base, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento) (il “**Primo Tasso di Interesse post Violazione**”), salvo quanto di seguito previsto in caso di ripristino o mancato ripristino dei Parametri Finanziari;
- (iii) in relazione a ciascun periodo di interessi che abbia inizio successivamente al verificarsi di un qualsiasi Evento di Applicazione dello Step-Up Maggiorato, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) (il “**Secondo Tasso di Interesse post Violazione**”), salvo quanto di seguito previsto in caso di ripristino dei Parametri Finanziari ovvero di successiva attestazione degli stessi all'interno del Primo Range.

Nel caso in cui:

- a) a seguito della violazione dei Parametri Finanziari alla Data di Calcolo immediatamente precedente, i Parametri Finanziari vengano ripristinati ad una qualsiasi Data di Calcolo (la “**Data di Ripristino**”), il Tasso di Interesse applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri successiva alla Data di Ripristino sarà il Tasso di Interesse Iniziale, salvo il caso in cui non ci sia un successivo mancato rispetto dei Parametri Finanziari;
- b) alla Seconda Data di Calcolo Rilevante A, la violazione relativa ai Parametri Finanziari sia nuovamente ricompresa entro il Primo Range, il Tasso di Interesse applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri successiva alla Seconda Data di Calcolo Rilevante A sarà il Primo Tasso di Interesse post Violazione maggiorato dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento);
- c) alla Terza Data di Calcolo Rilevante A, la violazione relativa ai Parametri Finanziari sia nuovamente ricompresa entro il Primo Range, il Tasso di Interesse applicabile a partire dal

periodo di interessi che ha inizio successivamente alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri successiva alla Terza Data di Calcolo Rilevante A sarà il Primo Tasso di Interesse *post* Violazione maggiorato dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento);

- d) alla Data di Calcolo immediatamente successiva alla Data di Calcolo Rilevante B (la “**Data di Calcolo Rilevante C**”), i Parametri Finanziari passino dal Secondo *Range* e vengano ricompresi all’interno del Primo *Range*, il Tasso di Interesse applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri successiva alla Data di Calcolo Rilevante C sarà il Secondo Tasso di Interesse *post* Violazione decurtato dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento);
- e) alla Data di Calcolo immediatamente successiva alla Data di Calcolo Rilevante C (la “**Data di Calcolo Rilevante D**”), la violazione dei Parametri Finanziari sia nuovamente ricompresa all’interno del Primo *Range*, il Tasso di Interesse applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri successiva alla Data di Calcolo Rilevante D sarà il Secondo Tasso di Interesse *post* Violazione.

Qualora ad una Data di Calcolo si verifichi uno degli eventi sopra descritti, l’Emittente sarà tenuto ad effettuare la Comunicazione di Variazione del Tasso, in conformità con quanto previsto nel paragrafo (xiii) dell’Articolo 1.11 (*Impegni dell’Emittente*).

Qualora successivamente alla Data di Ripristino si verifichi un nuovo Evento di Applicazione dello Step-Up Base ovvero un Evento di Applicazione dello Step-Up Maggiorato, l’Emittente sarà tenuto ad effettuare una nuova Comunicazione di Variazione del Tasso in conseguenza della quale verrà nuovamente applicato il Primo Tasso di Interesse *post* Violazione ovvero il Secondo Tasso di Interesse *post* Violazione, a seconda del caso e troveranno applicazione le previsioni sopra indicate da (a) ad (e).

Resta inteso che, (i) indipendentemente dal numero di violazioni dei Parametri Finanziari che si verifichino durante la vita del Prestito, in nessun caso il Tasso di Interesse applicabile potrà superare il Secondo Tasso di Interesse *post*-Violazione e (ii) in nessun caso il Tasso di Interesse applicabile potrà essere inferiore al Tasso di Interesse Iniziale.

Resta inteso che, qualora la violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari ad una Data di Calcolo determini uno scostamento superiore ai valori previsti all’interno del Secondo *Range*, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito e il Tasso di Interesse applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri successiva a tale Data di Calcolo sarà il Secondo Tasso di Interesse *post* Violazione.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 31 ottobre 2017.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale delle Obbligazioni per il relativo Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*. L’importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi Articoli 1.9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e 1.10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), la relativa Data di Rimborso Anticipato,

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all’ultimo Tasso di Interesse applicabile.

Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

1.8 Rimborso

Salvo quanto previsto al successivo Articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e 1.10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito Obbligazionario sarà di tipo *amortising* con preammortamento sino alla Data di Pagamento del 31 ottobre 2020 e verrà rimborsato alla pari in 6 (sei) rate semestrali non costanti a partire dalla Data di Pagamento che cadrà il 30 aprile 2021 e, successivamente, ad ogni Data di Pagamento sino alla Data di Scadenza, secondo il Piano di Ammortamento riportato nell’allegato “A” del presente Regolamento del Prestito.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

1.9 Rimborso anticipato a favore dell’Emittente

L’Emittente avrà la facoltà di procedere, in coincidenza delle Date di Pagamento sotto indicate, al rimborso anticipato, anche parziale fino al 100% delle Obbligazioni, fermo restando che, in caso di rimborso parziale ed in presenza di più Obbligazionisti, il rimborso verrà effettuato pro-quota:

- (i) ad un valore nominale pari al 103% del valore nominale residuo del Prestito qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata alla Data di Pagamento che cade il 31 ottobre 2021;
- (ii) ad un valore nominale pari al 102% del valore nominale residuo del Prestito qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata alla Data di Pagamento che cade il 31 ottobre 2022.

Il rimborso anticipato a favore dell’Emittente dovrà essere preceduto da un avviso che sarà comunicato agli Obbligazionisti (anche per il tramite di Monte Titoli) almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

1.10 Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti Eventi Rilevanti:

- i) il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi;
- ii) la presentazione nei confronti dell’Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all’Emittente stessa, ai sensi dell’articolo 5 della Legge Fallimentare, ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all’Emittente stessa, e/o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile in relazione (a) all’Emittente o (b) ad altra società del Gruppo, purché, esclusivamente nel caso di cui alla lettera (b), comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- iii) il deposito da parte dell’Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare;

- iv) la variazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari ad una Data di Calcolo che determini uno scostamento superiore ai valori di indicati all'interno del Secondo *Range*;
- v) il mancato rispetto da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di una norma di legge o regolamento purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- vi) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si delibere la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- vii) il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale il Socio di Riferimento non detenga più, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente pari almeno al 50% (cinquanta per cento) più un'azione;
- viii) l'effettuazione nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli per un importo complessivo superiore a Euro 2.500.000 a condizione che comportino il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- ix) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta presentata per iscritto dagli Obbligazionisti o dal Rappresentante Comune, ove nominato;
- x) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'Articolo 1.11 (*Impegni dell'Emittente*) (diverso dal rispetto dei Parametri Finanziari).

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti avrà la facoltà di deliberare l'invio all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune) della Richiesta di Rimborso Anticipato da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo mail@pec.solespa.it almeno 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla stessa data.

L'Emittente, anche per il tramite di Monte Titoli, dovrà prontamente comunicare agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 1.10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

1.11 Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- i) non costituire né permettere la costituzione di alcun Vincolo sui propri beni e fare quanto ragionevolmente necessario, anche nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessun'altra società del Gruppo (diversa dall'Emittente) costituisca o permetta la costituzione di alcun Vincolo sui propri beni, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- ii) non realizzare investimenti in attività non collegate e non rientranti nel *Core Business* e fare quanto ragionevolmente necessario, anche nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché

nessun'altra società del Gruppo (diversa dall'Emittente) realizzi investimenti in attività non collegate e non rientranti nel *Core Business*;

- iii) fatta eccezione (A) per le operazioni straordinarie nell'ambito del Gruppo, (B) per le eventuali partnership strategiche costituende o costituite ai sensi del romanino (ii) che precede, (C) per le operazioni di *private equity* caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente da parte di investitori finanziari specializzati (a condizione in ogni caso che risulti rispettato quanto previsto dal romanino (vii) della sezione rubricata "*Rimborso anticipato del Prestito*") e (D) per le operazioni sottoposte all'Assemblea degli Obbligazionisti ed approvate dalla stessa (la cui approvazione non potrà essere irragionevolmente negata), non approvare o compiere operazioni straordinarie sul proprio capitale, quali operazioni di trasformazione societaria, fusione o scissione ovvero conferimenti di beni o rami di azienda, e fare quanto ragionevolmente necessario, anche nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessun'altra società del Gruppo (diversa dall'Emittente) approvi o compia operazioni straordinarie sul proprio capitale, quali operazioni di trasformazione societaria, fusione o scissione ovvero conferimenti di beni o rami di azienda;
- iv) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- v) effettuare distribuzioni di dividendi di utili, entro un limite massimo del 50% dei risultati netti consolidati progressivi (i.e. utili al netto delle perdite) e comunque non superiore al 100% (cento per cento) dei risultati netti individuali progressivi dell'Emittente, entrambi da calcolarsi di anno in anno come somma algebrica del risultato di esercizio dell'ultimo bilancio chiuso e dei risultati di esercizio degli anni precedenti, a partire dal bilancio consolidato e di esercizio dell'Emittente chiusi al 31 dicembre 2016 fino al bilancio consolidato e di esercizio dell'Emittente chiusi al 31 dicembre 2022. Resta inteso che l'eventuale distribuzione di riserve di utili in relazione all'ingresso di un fondo di *private equity* attraverso aumento di capitale dell'Emittente (la "**Distribuzione Straordinaria**") non concorrerà al raggiungimento dei limiti di cui sopra purché l'aumento di capitale in oggetto risulti superiore alla Distribuzione Straordinaria;
- vi) fare in modo che i fondi rivenienti dall'emissione delle Obbligazioni siano riservati esclusivamente a nuovi investimenti;
- vii) non procedere alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti e 2447-decies del Codice Civile e fare quanto ragionevolmente necessario, anche nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessun'altra società del Gruppo (diversa dall'Emittente) proceda alla costituzione di patrimoni separati o richieda finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti e 2447-decies del Codice Civile;
- viii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento ad esso derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, che siano non subordinate e chirografarie;
- ix) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario per un importo superiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), tale per cui tale obbligazione di pagamento venga dichiarata "dovuta" od "esigibile", a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile), sulla base di un provvedimento giudiziale di primo grado;
- x) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa,

- intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- xi) far sì che i Parametri Finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Calcolo;
 - xii) ai fini dell'obbligo di cui al punto (xi) che precede, consegnare agli Obbligazionisti, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di deposito del bilancio consolidato, la Dichiarazione sui Parametri;
 - xiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione del Tasso di Interesse derivante da un Evento di Applicazione dello Step-Up Base ovvero da un Evento di Applicazione dello Step-Up Maggiorato (nonché dalle eventuali ulteriori maggiorazioni o decurtazioni del Tasso di Interesse applicabili ai sensi di quanto previsto nella sezione del regolamento del Prestito rubricata "*Interessi*"), in ogni caso prima dell'inizio del periodo di interessi a partire dal quale il relativo Tasso di Interesse sarà applicabile (tale comunicazione, la "**Comunicazione di Variazione del Tasso**");
 - xiv) comunicare agli Obbligazionisti le Linee Guida del piano industriale dell'Emittente relativo al periodo 2016-2020;
 - xv) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e mettere a disposizione degli Obbligazionisti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa data di approvazione, e comunque entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno, il bilancio di esercizio dell'Emittente e il bilancio consolidato del Gruppo relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni il bilancio di esercizio dell'Emittente ed il bilancio consolidato del Gruppo saranno oggetto di revisione da parte di PWC o di altra *big four* ovvero, previo consenso degli Obbligazionisti, di qualsiasi altra società di revisione;
 - xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti (c.d. informativa *price sensitive* ai sensi dell'articolo 181 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche e integrazioni);
 - xvii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - xviii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività condotte dal Gruppo alla Data di Emissione; in ogni caso provvedendo ad informare gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria, che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze;
 - xix) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - xx) aggiornare semestralmente, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, e comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, i dati relativi alla situazione contabile semestrale dell'Emittente chiusa al 30 giugno di ciascun anno;
 - xxi) comunicare agli Obbligazionisti trimestralmente, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno (e con riferimento, rispettivamente, ai trimestri chiusi il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre):
 - (i) l'indicazione della Posizione Finanziaria Netta;
 - (ii) l'indicazione dell'EBITDA; e

- (iii) l'indicazione del fatturato trimestrale;
- xxii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi *manager* in posizione chiave alla Data di Emissione e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- xxiii) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito;
- xxiv) (i) mantenere per tutta la durata del Prestito Obbligazionario un *rating* privato attribuito da Crif S.p.A., o da altra agenzia di rating equipollente, e (ii) fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Crif S.p.A. di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Crif S.p.A. di effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* privato attribuito all'Emittente, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate.

1.12 Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate e chirografe presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società.

Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

1.13 Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

1.14 Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

1.15 Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 10 aprile 2017 (così come integrata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 28 aprile 2017). In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione delle Obbligazioni per un valore nominale complessivo fino ad Euro 25.000.000 (venticinquemilioni).

1.16 Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano

prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 1.21 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente Articolo 1.16 (*Modifiche*), le condizioni di cui al presente Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

1.17 Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.

1.18 Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

1.19 Assemblea degli Obbligazionisti

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile relative all'assemblea degli obbligazionisti.

1.20 Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Frosinone.

1.21 Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC agli Obbligazionisti all'indirizzo da questi ultimi separatamente comunicato all'Emittente e per il tramite di Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

*** **

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

PIANO DI AMMORTAMENTO SINGOLA OBBLIGAZIONE				
Data	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Numero rata capitale	Rimborso quota capitale singola Obbligazione	% rimborso
15/05/2017	100.000			
31/10/2017	100.000			
30/04/2018	100.000			
31/10/2018	100.000			
30/04/2019	100.000			
31/10/2019	100.000			
30/04/2020	100.000			
31/10/2020	100.000			
30/04/2021	87.500	1	12.500	12,50%
31/10/2021	75.000	2	12.500	12,50%
30/04/2022	57.500	3	17.500	17,50%
31/10/2022	40.000	4	17.500	17,50%
30/04/2023	20.000	5	20.000	20,00%
31/10/2023	0	6	20.000	20,00%
			100.000	100%

ALLEGATO B
VINCOLI ESISTENTI

(a) In relazione all'Emittente:

- (i) fidejussione prestata nei confronti di Iccrea BancaImpresa e BCC di Roma nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 6.000.000;
- (ii) fidejussione prestata nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 5.000.000;
- (iii) fidejussione prestata nei confronti di Banca Popolare del Frusinate nell'interesse di Prima Automotive S.r.l. per un importo pari ad Euro 6.000.000;
- (iv) fidejussione prestata nei confronti di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. nell'interesse di Sole GMBH per un importo pari ad Euro 260.000;
- (v) fidejussione prestata nei confronti di Banca Popolare di Milano nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 2.400.000;
- (vi) fidejussione prestata nei confronti di Banca Popolare di Milano nell'interesse di Prima Automotive S.r.l. per un importo pari ad Euro 3.600.000;
- (vii) fidejussione prestata nei confronti di Banca Popolare di Milano nell'interesse di PSMM Campania S.r.l. per un importo pari ad Euro 408.000;
- (viii) mandato a far credito prestato nei confronti di Banca Popolare di Sondrio nell'interesse di Sole Pontedera per un importo pari ad Euro 1.000.000;
- (ix) fidejussione prestata nei confronti di Banca Popolare di Sondrio nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 5.000.000;
- (x) mandato a far credito prestato nei confronti di Banco Popolare di Sondrio nell'interesse di Stampaggio Plastiche Prima S.r.l. per un importo pari ad Euro 1.000.000;
- (xi) lettera di patronage prestata nei confronti di Banca Popolare Friuladria nell'interesse di Sole Suzzara S.r.l. per un importo pari ad Euro 100.000;
- (xii) fidejussione prestata nei confronti di Banca Popolare di Sant'Angelo nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 700.000;
- (xiii) fidejussione prestata nei confronti di Banca CR Firenze S.p.A. nell'interesse di Sole Pontedera S.p.A. per un importo pari ad Euro 1.825.000;
- (xiv) impegno al subentro e lettera di patronage prestate nei confronti di Claris Lease Finance 2009 S.r.l. nell'interesse di Sole Oderzo S.r.l. per un importo pari ad Euro 2.127.640 (così come risultante dal prospetto della Centrale Rischi al 31/01/2017);
- (xv) impegno di manleva e garanzia prestata nei confronti di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 5.000.000;
- (xvi) garanzia prestata nei confronti di Credit Agricole Leasing nell'interesse di Credit Agricole Leasing Italia per un importo pari ad Euro 2.893.280 (così come risultante dal prospetto della Centrale Rischi al 31/01/2017);
- (xvii) fidejussione prestata nei confronti di Credito Emiliano nell'interesse di Prima Eastern S.p.A. per un importo pari ad Euro 1.600.000;
- (xviii) fidejussione prestata nei confronti di Credito Emiliano nell'interesse di Prima Components Anagni per un importo pari ad Euro 500.000;
- (xix) mandato a far credito prestato nei confronti di International Factors Italia S.p.A. nell'interesse di Prima Automotive S.r.l. per un importo pari ad Euro 6.500.000;

- (xx) mandato a far credito prestatato nei confronti di International Factors Italia S.p.A. nell'interesse di Prima Automotive S.r.l. per un importo pari ad Euro 7.000.00;
- (xxi) fidejussione prestata nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. nell'interesse di Prima Eastern S.p.A. per un importo pari ad Euro 1.600.000;
- (xxii) fidejussione prestata nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. nell'interesse di Tecnoprime S.p.A. per un importo pari ad Euro 1.000.000;
- (xxiii) fidejussione prestata nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. nell'interesse di Prima Components S.p.A. per un importo pari ad Euro 8.500.000;
- (xxiv) fidejussione prestata nei confronti di Intesa Sanpaolo nell'interesse di Prima France S.a.s. per un importo pari ad Euro 2.000.000;
- (xxv) fidejussione prestata nei confronti di Mediocredito Italiano S.p.A. nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 7.500.000;
- (xxvi) fidejussione prestata nei confronti di Nuova Banca delle Marche S.p.A. nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 2.000.000;
- (xxvii) fidejussione prestata nei confronti di Nuova Banca delle Marche S.p.A. nell'interesse di Prima Automotive S.r.l. per un importo pari ad Euro 1.500.000;
- (xxviii) fidejussione prestata nei confronti di Unicredit Leasing S.p.A. nell'interesse di PSMM Campania S.r.l. per un importo pari ad Euro 445.014,51;
- (xxix) fidejussione prestata nei confronti di Unicredit Leasing S.p.A. nell'interesse di PSMM Campania S.r.l. per un importo pari ad Euro 451.873,92;
- (xxx) fidejussione prestata nei confronti di Unicredit S.p.A. nell'interesse di Prima Eastern S.p.A. per un importo pari ad Euro 1.755.000;
- (xxxi) fidejussione prestata nei confronti di Unicredit S.p.A. nell'interesse di Tecnoprime S.p.A. per un importo pari ad Euro 1.430.000;
- (xxxii) fidejussione prestata nei confronti di Unicredit S.p.A. nell'interesse di Sole Pontedera S.p.A. per un importo pari ad Euro 975.000;
- (xxxiii) fidejussione prestata nei confronti di Unicredit S.p.A. nell'interesse di Prima Automotive S.r.l. per un importo pari ad Euro 5.000.000;
- (xxxiv) fidejussione prestata nei confronti di Unicredit S.p.A. nell'interesse di Stampaggio Plastiche Prima S.p.A. per un importo pari ad Euro 1.300.000;
- (xxxv) fidejussione prestata nei confronti di Unicredit S.p.A. nell'interesse di Prima Components S.p.A. per un importo pari ad Euro 14.950.000;
- (xxxvi) fidejussione cointestata con BS Holding S.p.A. prestata nei confronti di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. nell'interesse di Prima S.p.A. per un importo di Euro 6.000.000;
- (xxxvii) fidejussione cointestata con BS Holding S.p.A. prestata nei confronti di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. nell'interesse di Sole Oderzo S.r.l. per un importo pari ad Euro 1.300.000;
- (xxxviii) fidejussione cointestata con BS Holding S.p.A. prestata nei confronti di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 2.600.000;
- (xxxix) fideiussione cointestata con BS Holding S.p.A. prestata nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. nell'interesse di Prima Eastern S.p.A. per un importo pari ad Euro 1.000.000;

- (xl) fidejussione cointestata con BS Holding S.p.A. prestata nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. nell'interesse di Prima Eastern S.p.A. per un importo pari ad Euro 1.050.000;
- (xli) garanzia e manleva prestata nei confronti di Veneto Banca S.p.A. nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 5.000.000;
- (xlii) fidejussione cointestata con Prima Components S.p.A. e Prima Automotive S.r.l. prestata nei confronti di Siena PMI 2015 S.r.l. nell'interesse di Tecnoprime S.p.A. per un importo pari ad Euro 500.000;
- (xliii) fidejussione cointestata con Prima Components S.p.A. e Prima Automotive S.r.l. prestata nei confronti di Siena PMI 2015 S.r.l. nell'interesse di Prima Components Anagni S.r.l. per un importo pari ad Euro 500.000;
- (xliv) garanzia e manleva prestata nei confronti di Banco BPM S.p.A. nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 5.000.000;
- (xlv) garanzia autonoma a prima richiesta prestata nei confronti di Plastic Components and Modules Automotive S.p.A. nell'interesse di Marican Handling S.r.l. per un importo pari ad Euro 1.464.000;
- (xlvi) fidejussione prestata nei confronti di Unicredit S.p.A. nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 5.000.000;
- (xlvii) garanzia prestata nei confronti di Vseobecná úverová banka, a.s. nell'interesse di Prima Poprad s.r.o. (finanziamento n. 40/ZF/2013) per un importo pari ad Euro 1.700.000;
- (xlviii) garanzia prestata nei confronti di Vseobecná úverová banka, a.s. nell'interesse di Prima Poprad s.r.o. (finanziamento n. 15/ZF/2007) per un importo pari ad Euro 1.486.800;
- (xlix) “*corporate guarantee*” prestata nei confronti di Tatra Banka a.s. nell'interesse di Prima Poprad s.r.o. (finanziamento n. 794/2010) per un importo pari ad Euro 3.060.000;
- (l) “*corporate guarantee*” prestata nei confronti di Tatra Banka a.s. nell'interesse di Prima Poprad s.r.o. (finanziamento n. 789/2010) per un importo pari ad Euro 7.000.000;
- (li) garanzia prestata nei confronti di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. nell'interesse di Prima Poprad s.r.o. (finanziamento n. 000352/CORP/2014) per un importo pari ad Euro 150.000;
- (lii) “*guarantee*” prestata nei confronti di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. nell'interesse di Prima Poprad s.r.o. (finanziamento n. 000353/CORP/2014) per un importo pari ad Euro 1.100.000;
- (liii) privilegio speciale ex art. 46 T.U.B. concesso su determinati beni (attrezzature ed impianti, concessioni e beni strumentali) delle Società Sole Oderzo s.r.l. e Sole Suzzara s.r.l. a garanzia di un finanziamento di Euro 8.500.000 sottoscritto in data 15 marzo 2010 tra, *inter alios*; l'Emittente e Svenska Handelsbanken AB (publ);
- (liv) privilegio speciale ex art. 46 T.U.B. concesso su determinati beni (attrezzature ed impianti, concessioni e beni strumentali) delle Società Sole Oderzo s.r.l. e Sole Suzzara s.r.l. a garanzia di un finanziamento di Euro 2.500.000 in essere tra, *inter alios*; l'Emittente e Svenska Handelsbanken AB (publ);
- (lv) Pegno a favore di SIMEST SPA su quota pari al 20% del capitale della Sole Components srl fino a concorrenza di 11.000.000,00;
- (lvi) fidejussione prestata nei confronti di Factorit S.p.A. nell'interesse di Prima Appliances Division srl per un importo pari ad euro 6.000.000,00;
- (lvii) fidejussione prestata nei confronti di Credito Emiliano S.p.A. nell'interesse di Sole Components S.r.l. per un importo pari ad Euro 2.500.000.

- (b) In relazione a Prima Eastern S.p.A. e Tecnoprima S.p.A.:
- (i) garanzia ipotecaria di Prima Eastern S.p.A. e Tecnoprima S.p.A. pari ad Euro 10.000.000 concessa in relazione ad un finanziamento di Euro 5.000.000 in essere tra Prima Automotive S.r.l. e Unicredit S.p.A. sottoscritto in data 27 gennaio 2014 sui seguenti beni:
- opificio industriale di proprietà esclusiva di Prima Eastern S.p.A. situato nel Comune di Torino di Sangro;
 - opificio industriale di proprietà di Tecnoprima S.p.A. situato nel Comune di Sezze;
 - diritti indivisi pari a 8/12 di piena proprietà sull'appezzamento di terreno di proprietà di Tecnoprima S.p.A. situato nel Comune di Sezze.
- (c) In relazione a Prima Automotive S.r.l.:
- (i) fidejussione prestata nei confronti di Biella Lesing nell'interesse di Prima Components Anagni S.r.l. per un importo pari ad Euro 760.000;
- (ii) fidejussione cointestata con Prima Components S.p.A. e Prima Sole Components S.p.A. prestata nei confronti di Siena PMI 2015 S.r.l. nell'interesse di Tecnoprima S.p.A. per un importo pari ad Euro 500.000;
- (iii) fidejussione cointestata con Prima Components S.p.A. e Prima Sole Components prestata nei confronti di Siena PMI 2015 S.r.l. nell'interesse di Prima Components Anagni S.r.l. per un importo pari ad Euro 500.000;
- (d) In relazione a Prima Components S.p.A.:
- (i) fidejussione (in cui i coobbligati sono Prima Sole Components S.p.A. e BS Holding S.p.A.) prestata nei confronti di Banca Popolare del Frusinate nell'interesse di Prima Automotive S.r.l. per un importo pari ad Euro 5.000.000;
- (ii) fidejussione cointestata con Prima Automotive S.r.l. e Prima Sole Components S.p.A. prestata nei confronti di Siena PMI 2015 S.r.l. nell'interesse di Tecnoprima S.p.A. per un importo pari ad Euro 500.000;
- (iii) fidejussione cointestata con Prima Automotive S.r.l. e Prima Sole Components prestata nei confronti di Siena PMI 2015 S.r.l. nell'interesse di Prima Components Anagni S.r.l. per un importo pari ad Euro 500.000;
- (iv) fidejussione prestata nei confronti di Cariparma nell'interesse di Prima Components Ferentino S.r.l. per un importo pari ad Euro 494.221,62;
- (e) In relazione a Prima Poprad s.r.o.:
- (i) pegno su beni mobili (8401/12/44365) costituito a garanzia di un finanziamento di Euro 600.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o e Československá obchodná banka, a.s. sottoscritto in data 29 gennaio 2013;
- (ii) pegno su crediti (8403/12/44365) costituito a garanzia di un finanziamento di Euro 600.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o e Československá obchodná banka, a.s. sottoscritto in data 29 gennaio 2013;
- (iii) pegno su crediti (1480/13/44365) costituito a garanzia di un finanziamento di Euro 600.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o e Československá obchodná banka, a.s. sottoscritto in data 29 gennaio 2013;
- (iv) pegno su beni mobili (5008/11/44365) costituito a garanzia di un finanziamento di Euro 1.500.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o e Československá obchodná banka, a.s. sottoscritto in data 17 agosto 2011;

- (v) pegno su crediti (8402/12/44365) costituito a garanzia di un finanziamento di Euro 1.700.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o e Československá obchodná banka, a.s. sottoscritto in data 29 gennaio 2013;
- (vi) pegno su crediti (8403/12/44365) costituito a garanzia di un finanziamento di Euro 1.700.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o e Československá obchodná banka, a.s. sottoscritto in data 29 gennaio 2013;
- (vii) pegno su crediti (1478/12/44365) costituito a garanzia di un finanziamento di Euro 1.700.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o e Československá obchodná banka, a.s. sottoscritto in data 29 gennaio 2013;
- (viii) pegno su crediti (1480/12/44365) costituito a garanzia di un finanziamento di Euro 1.700.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o e Československá obchodná banka, a.s. sottoscritto in data 29 gennaio 2013;
- (ix) garanzia ipotecaria concessa in relazione ad un finanziamento di complessivi Euro 2.000.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o. e Vseobecná úverová banka, a.s. sottoscritto in data 4 dicembre 2013 su terreno e fabbricato di produzione/magazzino;
- (x) pegno su crediti costituito a garanzia di un finanziamento di complessivi Euro 2.000.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o. e Vseobecná úverová banka, a.s. sottoscritto in data 4 dicembre 2013;
- (xi) garanzia ipotecaria concessa in relazione ad un finanziamento di complessivi Euro 5.372.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o. e Vseobecná úverová banka, a.s. sottoscritto in data 9 maggio 2007 su terreno e fabbricato di produzione/magazzino;
- (xii) garanzia ipotecaria del 22 maggio 2013 concessa in relazione ad (i) un finanziamento di Euro 3.060.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o. e Tatra Banka a.s. sottoscritto in data 25 novembre 2010 e (ii) un “*overdraft facility agreement*” di Euro 5.583.330 in essere tra Prima Poprad s.r.o. e Tatra Banka a.s. sottoscritto in data 25 novembre 2010, su proprietà di Prima Poprad s.r.o. situate nell’area catastale di Matejovce e di Spisska Sobota (Repubblica della Slovacchia);
- (xiii) pegno su crediti derivanti da premi assicurativi costituito a garanzia di (i) un finanziamento di Euro 3.060.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o. e Tatra Banka a.s. sottoscritto in data 25 novembre 2010 e (ii) un “*overdraft facility agreement*” di Euro 5.583.330 in essere tra Prima Poprad s.r.o. e Tatra Banka a.s. sottoscritto in data 25 novembre 2010;
- (xiv) pegno su crediti costituito a garanzia di un finanziamento di Euro 3.060.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o. e Tatra Banka a.s. sottoscritto in data 25 novembre 2010;
- (xv) pegno su crediti costituito a garanzia di un “*overdraft facility agreement*” di Euro 5.583.330 in essere tra Prima Poprad s.r.o. e Tatra Banka a.s. sottoscritto in data 25 novembre 2010;
- (xvi) pegno su beni mobili costituito a garanzia di un finanziamento di Euro 150.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o e UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia a.s.sottoscritto in data 1 ottobre 2014;
- (xvii) pegno su crediti commerciali e su saldo di conto corrente costituito a garanzia di un “*overdraft loan*” di Euro 1.100.000 in essere tra Prima Poprad s.r.o e UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia a.s.sottoscritto in data 1 ottobre 2014.